

**Delibera CIPE 25 febbraio 1994**  
**Disciplina dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le competenze in materia di contratti di programma;

Visto l'art. 6 del medesimo decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 7 febbraio 1994, n. 95, che affida al CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, il compito di disciplinare entro il 28 febbraio 1994, i contratti di programma, tenendo conto delle competenze trasferite alle amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 96/1993;

Considerato che per l'attuazione coordinata di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, per i quali si richieda una valutazione complessiva delle attività di competenza dei soggetti pubblici e privati interessati, l'ordinamento prevede, nell'ambito della programmazione negoziata, il ricorso allo strumento del contratto di programma;

Considerato, altresì, che nell'ambito degli interventi previsti dalla programmazione negoziata, il contratto di programma consente di realizzare l'esecuzione di specifici piani progettuali volti a consentire il rapido avvio di nuove iniziative e la creazione di occupazione aggiuntiva;

Sentita la Conferenza Stato-regioni che, nella seduta del 24 febbraio 1994, ha tra l'altro auspicato l'armonizzazione tra il momento della contrattazione programmata e quello della pianificazione territoriale, di competenza delle regioni e delle province autonome;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

**1. Ambito di applicazione.**

La presente delibera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applica ai contratti di programma le cui istanze siano state presentate successivamente alla data del 20 agosto 1992.

La contrattazione programmata opera nelle aree depresse individuate dalla Commissione U.E. - obiettivi 1, 2 e 5 b - nonché in quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, punto 3, punto c), del trattato di Roma.

## **2. Soggetto proponente e oggetto del contratto.**

I contratti di programma possono essere proposti:

- a) da imprese di grandi dimensioni o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca ed acquacoltura; oggetto del contratto saranno piani progettuali articolati sul territorio, ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo, mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva;
- b) da consorzi di medie e piccole imprese, (anche sotto forma di cooperativa), operanti in uno o più settori (ivi compreso il settore agricolo ed ittico); oggetto del contratto saranno iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti;
- c) rappresentanze di distretti industriali, agricoli, agroalimentari ed ittici. Con successivo decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno individuati i distretti agricoli, agroalimentari ed ittici per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.

Ai fini dell'individuazione della dimensione di impresa si fa riferimento alla decisione della Commissione U.E. del 20 maggio 1992..

## **3. Procedure.**

Le procedure della contrattazione programmata si articolano nelle seguenti fasi:

### **3.1. Fase di accesso.**

Si apre con la presentazione della domanda e del piano progettuale secondo le modalità indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il piano progettuale, che deve essere caratterizzato da un alto grado di innovazione degli interventi, costituisce l'oggetto del contratto di programma e il quadro di riferimento tecnico-amministrativo per le iniziative da realizzare e per gli aggiornamenti ritenuti eventualmente necessari nella fase attuativa.

La fase di accesso prosegue con la verifica della sussistenza dei presupposti di validità del complessivo programma ivi delineato e dei requisiti essenziali di imprenditorialità e di capacità finanziaria del proponente, nonché ogni altra azione tendente ad accertare prioritariamente i requisiti formali e sostanziali di procedibilità; il superamento di questa fase è requisito necessario per potere accedere alla fase successiva.

### **3.2. Fase istruttoria.**

La fase istruttoria del piano progettuale è finalizzata ad accertare in termini globali la validità tecnica dello stesso, nonché l'ammissibilità e l'adeguatezza dei progetti e dei mezzi finanziari previsti, in relazione alle finalità e agli obiettivi primari dichiarati.

Detta istruttoria riguarderà le linee generali dell'intero piano progettuale, i tempi di attuazione, i costi, la fattibilità tecnica, il livello di interconnessione delle singole iniziative rispetto alle finalità del programma, con particolare riguardo agli aspetti di mercato.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o al Ministero per le politiche agricole, gli elementi del piano progettuale ai fini delle loro valutazioni, promuovendo successivamente, ove necessario, la costituzione di appositi gruppi di lavoro. Il Ministero per le politiche agricole, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi, ai fini della valutazione degli elementi del piano progettuale, degli Istituti da esso vigilati.

In tale fase il Ministero del bilancio e della programmazione economica richiederà all'operatore la elaborazione di una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale, a totale copertura degli investimenti previsti, nella quale verranno indicati i mezzi propri che l'imprenditore metterà a disposizione.

Sulla base dell'istruttoria compiuta, il Ministero del bilancio e della programmazione economica potrà concordare con l'operatore variazioni del piano progettuale presentato, previa informazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per le materie di competenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero per le politiche agricole.

### **3.3. Fase redazionale.**

Il documento contrattuale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e la descrizione dettagliata del piano progettuale;

l'impegno finanziario dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale;

il tipo e l'entità delle agevolazioni finanziarie, calcolate in ESN tenuto conto che nei diversi settori l'intensità massima degli aiuti è comunque calcolata in base alle normative comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato;

i tempi di realizzazione;

le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;

le ricadute occupazionali dirette e indirette del piano progettuale nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;

la durata del contratto;

i metodi di erogazione delle agevolazioni, le modalità di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;

il capitolato tecnico relativo all'intera gestione del contratto.

### **3.4. Fase dell'approvazione.**

All'atto dell'invio al Ministero del bilancio e della programmazione economica della documentazione per l'approvazione del CIPE - dopo che siano intervenute le determinazioni comunitarie, ove necessario - la stessa verrà inviata rispettivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero per le politiche agricole.

L'approvazione da parte del CIPE del contratto di programma e del relativo piano progettuale, avviene su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

### **3.5. Fase della gestione.**

Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, l'operatore presenterà al Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti esecutivi delle singole iniziative da sottoporre ad istruttoria tecnica, economica e finanziaria, anche sulla base di una specifica relazione bancaria sui progetti stessi, dopo che questi saranno stati presentati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato tecnico annesso al contratto di programma.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica può disporre, in ogni momento, di controlli e verifiche anche in corso d'opera sull'attuazione dei progetti.

Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per le variazioni che costituiscono modifiche sostanziali dovrà essere seguita la procedura prevista per l'approvazione del contratto.

### **3.6. Fase di verifica del contratto.**

L'esecuzione del contratto, una volta che gli interventi risultino pervenuto in un avanzato stato di realizzazione, viene sottoposto a verifica da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che provvede agli opportuni accertamenti, anche presso gli istituti di credito per una ricognizione complessiva dello stato di erogazione delle agevolazioni.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica informa il CIPE sullo stato di esecuzione del contratto, dandone altresì comunicazione ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero per le politiche agricole.

Il Ministro del bilancio procederà alla formalizzazione di tutti gli atti necessari alla attuazione di quanto previsto dalla presente delibera..

### **Allegato 1**

1. L'operatore interessato dovrà presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - previa acquisizione dello specifico parere sulla localizzazione da parte della regione interessata nonché sulla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione agricola regionale - apposita "domanda di accesso" alla contrattazione programmata, accompagnata da un dettagliato piano progettuale che, per la complessità e/o articolazione territoriale e settoriale, richiede una preventiva valutazione globale, anche in termini di costi/benefici..
2. La "domanda di accesso" sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore, dovrà esporre sinteticamente:

le motivazioni che giustificano il ricorso alla contrattazione programmata;

i settori produttivi e di mercato in cui opera l'azienda o le aziende interessate;

i dati attuali di produzione e di consumo nazionale, nonché di importazione e di esportazione dei principali prodotti previsti dal piano progettuale;

gli obiettivi di natura commerciale e di mercato;

l'ammontare degli investimenti;

l'occupazione espressa in nuovi posti di lavoro;

le ricadute economiche e le eventuali attività indotte;

l'eventuale occupazione indiretta e indotta;

le agevolazioni finanziarie richieste espresse in ESN per il settore agricolo le agevolazioni finanziarie dovranno essere distinte per tipologia di intervento secondo i criteri definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

i tempi di attuazione dell'intero piano progettuale, nonché i tempi e le priorità dei singoli principali progetti;

il piano finanziario complessivo ed articolato per anno con specificazione dei mezzi propri da destinare alla realizzazione del piano progettuale;

le infrastrutture specifiche aziendali e quelle a carattere collettivo;

gli adempimenti della pubblica amministrazione necessari per l'attuazione del piano.

Inoltre, per i consorzi di piccole e medie imprese, così come previsti nel punto 2 lettera b) della delibera, dovranno essere forniti elementi circa:

l'affidabilità imprenditoriale delle singole imprese consorziate;

il grado di concretezza del piano progettuale, con la possibilità di avvio degli investimenti entro centottanta giorni dall'approvazione;

la disponibilità dei mezzi finanziari da parte degli operatori, eventualmente anche mediante accertamento da parte di un istituto di credito convenzionato con il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

3. Il piano progettuale sarà costituito da tre elaborati:

a) relazione generale illustrativa, che dovrà sviluppare adeguatamente gli argomenti sintetizzati nella domanda di accesso;

b) allegato tecnico che comprenderà:

le planimetrie in adeguata scala delle localizzazioni dei principali interventi;

una sintesi o tabulato degli interventi suddivisi per tipologia, per localizzazione e per soggetti attuatori;

schede tecniche descrittive di tutti gli interventi e progetti previsti nel piano progettuale, riportando in dettaglio: a) obiettivi e finalità perseguibili, b) tempi di realizzazione e fattori occupazionali specifici, c) investimenti specifici evidenziando le correlazioni con gli eventuali altri investimenti preesistenti netti e con le iniziative concernenti la ricerca e la formazione, d) agevolazioni attese;

capitolato tecnico che costituisce il documento di base per la gestione dell'intero contratto e stabilisce, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, delle rendicontazioni per stati di avanzamento e della documentazione finale di spesa per ciascuna categoria di intervento o progetto previsto dal piano;

c) allegato economico-finanziario che comprenderà:

dettagliate valutazioni economiche di tutti i progetti inclusi nel piano;

la programmazione finanziaria per la copertura globale dei fabbisogni del piano e per i fabbisogni annui riferiti ai tempi di attuazione del piano medesimo, con indicazione dei mezzi propri all'uso destinati;

i piani finanziari dei principali interventi per la copertura integrale degli investimenti fissi e del capitale di esercizio;

i conti economici previsionali delle iniziative;

la dichiarazione di uno o più istituti di credito, convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che attesti la disponibilità a finanziare gli interventi del promotore, per un ammontare corrispondente alle agevolazioni finanziarie concedibili o comunque adeguato alle esigenze finanziarie del promotore quali risultano dal piano finanziario.